



TRIBUNALE DI UDINE

DECRETO N. 29/24

Alle Cancellerie settore civile/famiglia

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Attesa la necessità per la cancelleria di applicare dei criteri omogenei per la attestazione del passaggio in giudicato dei provvedimenti definitivi (sentenze e decreti di omologa) in materia matrimoniale, anche in relazione alle previsioni del protocollo stipulato con la Procura della Repubblica relativamente alle comunicazioni al Pubblico Ministero,

determina

le seguenti linee guida, alle quali invita le cancellerie interessate ad attenersi:

- **omologhe delle separazioni consensuali:**
 - non si comunicano al P.M., né il verbale dell'udienza presidenziale, né il decreto di omologa;

- **sentenze di divorzio congiunto senza figli minori:**
 - si comunicano al P.M. per mera notizia circa l'esito del procedimento
 - passano in giudicato:
 - ❖ se vi è acquiescenza delle parti, senza necessità che decorrano 30 giorni dalla comunicazione al P.M.
 - ❖ se le parti non prestano acquiescenza, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

- **sentenze di divorzio congiunto con figli minori:**
 - si comunicano al P.M. e al P.G. per consentirgli la eventuale impugnazione
 - passano in giudicato:
 - se vi è acquiescenza delle parti, dopo il decorso di 30 giorni dalla comunicazione al P.M. e al P.G.
 - se le parti non prestano acquiescenza, dopo sei mesi dalla pubblicazione della

sentenza, sempre che siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione al P.M. e al P.G.

- **sentenze di separazione contenziosa:**

- si comunicano al P.M. per notizia
- passano in giudicato:

- dopo 30 giorni dalla notifica tra le parti o se le parti vi prestano acquiescenza, senza necessità che decorrano 30 giorni dalla comunicazione al P.M.
- se le parti non si notificano la sentenza o non vi prestano acquiescenza, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

- **sentenze di divorzio contenzioso senza figli minori:**

- si comunicano al P.M. per notizia
- passano in giudicato:

- dopo 30 giorni dalla notifica tra le parti o se le parti vi prestano acquiescenza senza necessità che decorrano 30 giorni dalla comunicazione al P.M.
- se le parti non si notificano la sentenza o non vi prestano acquiescenza, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

- **sentenze di divorzio contenzioso con figli minori:**

- si comunicano al P.M. e al P.G. per consentirgli la eventuale impugnazione
- passano in giudicato:

- dopo 30 giorni dalla notifica tra le parti o se le parti vi prestano acquiescenza e dopo 30 giorni dalla comunicazione al P.M. e al P.G.
- se le parti non si notificano la sentenza o non vi prestano acquiescenza, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sempre che siano decorsi 30 giorni dalla comunicazione al P.M. e al P.G.

L'acquiescenza alla sentenza (rinuncia alla impugnazione) deve essere prestata personalmente dalle parti o dall'avvocato munito di procura speciale per tale atto:

- se è successiva alla pubblicazione della sentenza può essere dichiarata in un atto con firma autenticata dal legale e in questo caso, se sono integrate le altre condizioni del passaggio in giudicato, la cancelleria effettuerà la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile;
- se viene espressa a verbale in udienza prima della pubblicazione della sentenza, la cancelleria effettuerà la comunicazione allo Stato Civile solo dopo che le parti ne faranno richiesta.


Si comunichi p.c.

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Udine, il 29 aprile 2021

La Dirigente Amministrativa
Dott.ssa Lorenza Martina



Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder

